

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

È illegittimo accantonare i posti in favore degli idonei

DI FRANCESCA DE NARDI

È illegittimo l'accantonamento dei posti in favore degli idonei al concorso del 2012.

Lo ha deciso il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, con la sentenza n. 732 del 19.02.2019.

Nel caso in oggetto una docente di scuola primaria, avendo partecipato alla fase B 1 della mobilità straordinaria 2016/2017, era stata assegnata nell'ambito territoriale di Catania. Aveva, così, lamentato che la mancata assegnazione presso l'ambito indicato per primo (ricomprendente il territorio che va da Tusa a Patti) fosse dovuto all'illegittimo meccanismo che aveva regolato le operazioni di mobilità e comunque ad un errato funzionamento del sistema dell'algoritmo utilizzato dal ministero. Risultavano trasferiti su quell'ambito, infatti, e comunque su ambiti indicati tra le prime preferenze, docenti con minore punteggio e docenti che, pur avendo un punteggio uguale al suo erano anagraficamente più giovani.

Inoltre, aveva lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell'illegittimo meccanismo, introdotto dal contratto collettivo integrativo mobilità personale docente ed Atae dall'Ordinanza

ministeriale n. 241/2016, in favore dei docenti immessi in ruolo, sebbene semplici idonei e non vincitori, dalle graduatorie del concorso 2012, reclutati in un piano straordinario.

Questo illegittimo accantonamento di posti aveva provocato una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, in quanto assunti prima e comunque con maggior punteggio, dovevano avere la precedenza assoluta. Il Tribunale di Catania accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una scuola dell'ambito indicato per primo. Il giudice rileva, innanzi tutto, come il principio di merito debba regolare qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità.

Conferma, infine, che non può che essere reputato illegittimo l'accantonamento di posti disposto in favore degli idonei al concorso 2012 in questa circostanza, ovvero a favore di personale che, sebbene in possesso di punteggi piuttosto bassi, è riuscito ad ottenere l'assegnazione in ambiti più favorevoli, scavalcando gli assunti dalle Gae con punteggi elevati e numerosi anni di servizio alle spalle. Tale riserva risulta quindi del tutto irragionevole e non trova ragioni né di merito né di diritto.

© Riproduzione riservata

